



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 13 del 17/03/2017

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C., APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 20 DEL 9.9.2014 - CATEGORIA 16 TARES ORMEGGI E PORTO TURISTICO - PRECISAZIONI-

L'anno , addi **diciassette** , del mese di **marzo** , alle ore **11,56** , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	No	MOLLO LUIGI	No
TRANI GIANLUCA	Si	SORRENTINO GIOVANNI	Si
ZABATTA VINCENZO	No	TROFA MASSIMO	No
SPIGNESE LUCA	Si	MAZZELLA SALVATORE	No
PIRICELLI ANTONIO	No	BERNARDO CARMINE	No
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	No
DI VAIA LUIGI	No		
FERRANDINO CHRISTIAN	No		
MONTAGNA LUCA	Si		
SCOTTI GENNARO	Si		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti 7 Totale Assenti 10

Il Presidente pone in votazione l'ultimo argomento posto all'ordine del giorno

... Omissis...

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento che con voti favorevoli 6 [Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Giovanni Sorrentino] un astenuto [Gianluca Trani] viene approvato

Pertanto

II CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.117 della Costituzione, così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001 n.3, che riconosce in capo ai Comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,

Visto il D.P.R. n.616/77, in particolare l'art.59, in base al quale sono state delegate alle Regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo quando l'utilizzazione abbia finalità turistico-ricreativa; funzioni subdelegate ai Comuni con Legge Regionale n.54/80 e Legge regionale n.65/81;

Vista la Legge n.59/97, che all'art.1 comma 2, ha disposto un ulteriore conferimento di funzioni amministrative, facendo salve quelle già delegate, attuato con D.L.vo n.112/98, art.105, comma 2 lett.I) e successive modificazioni, con il quale sono state conferite alle Regioni le funzioni in materia di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con espressa esclusione dei porti di rilevanza nazionale ed internazionale e delle aree demaniali marittime incluse negli elenchi del D.P.C.M. 21.12.1995;

Considerato che anche in relazione a tale ultimo conferimento, in virtù del mancato esercizio da parte della Regione Campania delle previste funzioni, il Governo con l'art. 42 de D.L.vo n.96/99 ha previsto l'esercizio delle funzioni di cui all'art.105, comma 2, lett.I) del D.L.vo 11/98, da parte dei Comuni;

Letta al riguardo del DPCM 21/12/1995 la circolare interpretativa del soppr. Ministero dei Trasporti, che ha indicato i limiti e le modalità entro i quali lo stesso vada ancora applicato, giusta lettera circolare prot. N. M.TRA/DINFR/4520 Class. A.2.47 del 17 Aprile 2008;

Viste la Delibera di Consiglio comunale n. 20/2014 di approvazione del regolamento IUC e la delibera di Consiglio comunale;

Visto il Testo unico ambientale per la parte inerente la gestione dei rifiuti provenienti da navi, in particolare l'art. 232 del dlgs. n. 152/2006 secondo cui *la disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico e' contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182;*

Considerato che il citato decreto contempla e regola la tematica dei rifiuti prodotti da navi in porto e negli specchi acquei, che ha trovato appunto un proprio assetto organico, attraverso l'intervento comunitario, recepito dal nostro ordinamento con il D.lgs. 24 giugno 2003 n. 182 – Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

Valutato in particolare il campo di applicazione del decreto per cui è di tutta evidenza che per i rifiuti prodotti da nave, avendo come unico destinatario la nave, deve applicarsi esclusivamente solo il D.lgs. 182/2003, che si applica infatti *alle navi, compresi i pescherecci e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali (art. 3 co.1 lett.a); e come luogo di applicazione si applica al porto inteso in senso ampio come un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;*

Visto: il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio U.PROT. GAB.-2012-001532/UL del 4/10/2012 con il quale il predetto Ufficio ha

chiarito che, *i rifiuti prodotti su unità navali e/o assimilabili alle navi (nel caso di specie erano piattaforme in mare)* che stazionano quindi in specchi acquei marini *poiché vengono prelevati da unità navali che ne curano il conferimento nei porti, la relativa attività deve essere svolta nel rispetto del dlgs. n. 182/2003;*

Vista la Ordinanza n. 96/2014 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia con cui sono stati approvati i Piani di raccolta dei rifiuti, e che indica come ambito di applicazione i rifiuti prodotti dalle navi (art. 1.1).....omississ..... anche non soggette a notifica (pescherecci e imbarcazioni da diporto) che fanno scalo e che operano presso il porto (ormeggiate in porto ovvero stazionanti presso campi boa e/o punti di ormeggio all'uopo assentiti dalle competenti Autorità locali);

Valutato quindi che il potere impositivo del comune trovi un proprio limite nella rigorosa applicazione del principio di competenza, principio che comporta la –ovvia– impossibilità che tale disciplina possa avere ad oggetto attività che si svolgono in aree estranee al territorio di competenza (il conferimento dei rifiuti – pur prodotti da unità stazionanti in specchi acquei frontisti la costa comunale – attraverso un mezzo nautico vengono a scalare nei porti), a meno che non vi siano pontili o altre strutture galleggianti o fisse che consentano l'immediato collegamento con la costa ;

Considerato quindi che i rifiuti prodotti da navi (ivi comprese le imbarcazioni da diporto) devono trovare regolamentazione nel dlgs. 182/2003, nelle ipotesi in cui gli stessi vengono prelevati da unità navali che ne curano il conferimento nei porti, anche se le unità che li producono stazionino presso campi boa e/o punti di ormeggio all'uopo assentiti in concessione dal comune, ma non siano collegati con la costa, e destinati unicamente all'allestimento di campi boa per l'ormeggio di unità da diporto, con impossibilità per gli utenti di tali campi boa di avvicinarsi alla costa, in quanto non vi siano pontili o altre strutture galleggianti o fisse che consentano il collegamento con la costa;

Visto l'art. 42, comma 2, lett a) del D.L.vo 18.08.2000 n.267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione dei regolamenti;

Visti i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18.08.2000, n. 267;

Visto il parere del collegio di revisione contabile

Con voti favorevoli 6 [Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Giovanni Sorrentino] un astenuto [Gianluca Trani]


DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di adottare le seguenti precisazioni al regolamento *comunale I.U.C.*, approvato con delibera di C.C. n. 20 del 9.9.2014, nella parte in cui il Comune si ritiene competente ad applicare il Tributo anche per le aree di competenza dell'autorità marittima e, conseguentemente, dispone l'applicabilità del tributo anche per le attività di ormeggi e porto turistico (categoria 16 TARES):

La Categoria 16 TARES del regolamento comunale I.U.C., approvato con delibera di C.C. n. 20 del 9.9.2014 è così modificata :

Categoria 16 TARES - Ormeggi e porto turistico anche campi boa e/o punti di ormeggio in specchi acquei esterni ad un porto ove si applichi il dlgs. 182/2003, solo nella ipotesi in cui essi siano collegati con la costa, con pontili o altre strutture galleggianti o fisse che consentano il permanente legame con la stessa-

3. di disporre che la presente precisazione sarà affissa per 15 gg consecutivi all'Albo Pretorio e sarà data pubblicità secondo quanto statuito dalla normativa di riferimento affinché chiunque possa prenderne visione e possa nel medesimo termine presentare osservazioni che saranno esaminate in conformità al vigente statuto comunale;
1. demandare al Responsabile del Servizio 14 l'adozione degli atti consequenziali al presente deliberato;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di dei Servizi
Con separata votazione voti favorevoli 6 [Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luca Montagna, Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri, Giovanni Sorrentino] un astenuto [Gianluca Trani] dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U. 267/2000.



Verbale n. 9 del 15/03/2017
Comune di Ischia
Collegio dei Revisori

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di marzo si è adunato presso gli Uffici del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori nominato con atto consiliare n. 31 del 09.12.2016 con la presenza dei Sig.ri:

dott. Maiorano Luigi Presidente
dott. Canzano Giuseppe Revisore
dott. Cadolini Pietro Revisore

Il Presidente dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale sottoposta all'organo di revisione relative al regolamento comunale I.U.C. approvato con delibera di C.C. n. 20 del 09/09/2014 – categoria 16 TARES e Porto turistico;

Vista la variazione al regolamento I.U.C. per la categoria 16 TARES – Ormeggi, Porto turistico e Campo boe;

Ritenuto che la stessa proposta di variazione è legittima in ossequio alle norme vigenti;

Osservato che la stessa variazione comporta una minore entrata, da considerare nel redigendo DUP e Bilancio previsionale 2017/2019;

esprime parere favorevole

alla proposta di delibera sopra menzionata.


Ischia, li 15/03/2017

Il Collegio

dott. Maiorano Luigi Presidente

dott. Canzano Giuseppe Revisore

dott. Cadolini Pietro Revisore



RELAZIONE ISTRUTTORIA

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

Trattasi di ~~piccolo~~ provvedimento che comporta
minore entità.

IL RESPONSABILE DI AREA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VIS. S.U.A.P. E TRIBUTI LOCALI
Dot.ssa Paola Mezzala

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VIS. IL DIRIGENTE

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

DOTT TRANI GIANLUCA



Il Segretario Generale

AMODIO GIOVANNI



Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04 APR. 2017

Il Responsabile

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

**Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO**